COMUNE DI PIETRAMELARA

(Prov. di Caserta)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n. 05 del 27.02.2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA SANITARIA

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n. 03 del 15.12.2021 con la quale sono state disposte misure straordinarie per contenere la diffusione del virus COVD 19 a valere su tutto il territorio comunale per la durata di giorni 15 (quindici);

VISTO il verbale del C.O.C. prot. n. 1413 del 15.12.2021 le cui risultanze rese pubbliche, alle quali si rinvia *per relationem,* sono da ritenersi all'attualità valide ed efficaci;

LETTA la normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione del rischio di diffusione della epidemia da COVID 19;

VISTA l'Ordinanza n. 05 del 13.02.2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale;

LETTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021 e del 20 febbraio 2021, che prevedono le misure stabilite per l'*"area arancione"* per tutto il territorio della Campania, fatte salve possibili ulteriori restrizioni sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che nonostante le misure inibitorie e restrittive imposte dalle disposizioni sopra richiamate l'elevato numero dei contagi non ha accennato a diminuire e tanto sta a significare la probabile circolazione di varianti del virus a maggiore potenziale di diffusività;

COSIDERATO che il contagio ha colpito intere famiglie e alcune classi dell'Istituto comprensivo *"Falcone e Borsellino"*;

RITENUTO necessaria una nuova attività istruttoria ai fini della valutazione di competenza del Sindaco finalizzata ad asssumere misure ulteriori e/o di proroga di quelle già disposte con l'ordinanza predetta n. 03/2021, compresa l'ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza, fatta salva la eventuale decisione

di competenza regionale i cui effetti andranno ad integrarsi a quelli dei provvedimenti adottati in ambito locale;

LETTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, che prevede *"forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica"* per le sole istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado laddove *"l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza"* (cfr. DPCM 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, lett. s);

RICHIAMATE le motivazioni espresse nell'ordinanza n. 3/2021 sopra citata con riguardo alla sospensione delle attività didattiche in presenza, alla luce del contenuto delle disposizioni vigenti e degli approdi giurisprudenziali con riguardo alle compteneze residuali dell'autorità sanitaria in ambito locale;

CONSIDERATO che nella vigenza del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 non è esclusa la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto d.P.C.M.), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente;

LETTI i dati attuali sul contagio quali esiti della aggiornata istruttoria circa l'andamento del contagio sia su scala locale sia in ambito locale, da cui si rileva in maniera chiara che il numero dei positivi è aumentato nonostante le misure restrittive assunte pur in presenza di più serrati controlli di Polizia;

CONSIDERATO che la *"nota dell'Unità di crisi"* regionale del 09 febbraio 2021, con i relativi allegati, pubblicata sul sito della Regione Campania, evidenzia un incontrollato aumento, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi connesso alla elevata probabilità della circolazione di varianti del virus maggiormente diffusive;

CONSTATATO che in ambito locale l'andamento della diffusione appare superiore a quello riscontrabile in altri Comuni della Provincia di Caserta facendo registrare anche il decesso, ulteriormente allarmante, di persone relativamente giovani;

CONSIDERATO altresì che i dati attuali, per un verso, provano la ragionevolezza della misura già adottata con l'ordinanza n. 03/2021, e per altro, impongono di programmare il mantenimento della efficacia di alcune misure restrittive in prospettiva di un miglioramento della situazione epidemiologica locale;

VALUTATO il quadro dei contagi locali, in rapporto ai dati della predetta nota regionale, con particolare riguardo alla popolazione studentesca che presenta ancora molti positivi con alcune classi studentesche in quarantena;

TENUTO conto della estrema difficoltà di garantire, in concreto, la continuità educativa *"a scacchiera"* in presenza in contesti scolastici caratterizzati, in ragione dei rilevati contagi, da un elevato numero di assenze ripartite diacronicamente tra popolazione studentesca, personale docente e non docente;

CONSIDERATA la possibilità di utilizzo della D.A.D., già utilmente impiegata dalle scuole dell'Istituto comprensivo *"Falcone e Borsellino"*, trattandosi di modalità di erogazione dei servizi scolastici da remoto, eccezionalmente funzionali a garantire un abbassamento dei rischi connessi alla elevata probabilità della circolazione di varianti del virus maggiormente diffusive, che potrebbero veicolarsi dalle famiglie all'interno dei contesti scolastici, permettendo ai discenti e ai loro genitori di avvalersene nella perdurante emergenza sanitaria, a tutela del diritto alla salute, escludendo gli obblighi, per gli studenti, della frequenza con modalità didattica in presenza;

VALUTATA l'esigenza di prorogare la misura di sospensione della didattica in presenza assunta con ordinanza n. 03/2021 allo scopo di imprimere una azione di contrasto alla circolazione del virus e ottenre la riduzione del numero dei contagiati fatta salva una eventuale regolazione su scala regionale ad effetto integrativo;

RITENUTO, sotto diverso profilo, che la prevista integrazione contenutistica delle ordinanze regionali sulla base del disposto della L. 833/1978 ammetta una facoltà restrittiva, sia pure limitata allo stretto necessario, ove non siano possibili o ragionevolmente utili diverse misure meno compressive;

CONSIDERATO che in presenza di un numero elevato e tuttora in crescita progressiva dei casi di contagio da Covid 19, (nonostante le misure restrittive già adottate), dei quali molti ancora costituiti da alunni frequentanti la scuola "*Falcone e Borsellino*" in considerazione della direzione dell'emergenza affidata al C.O.C. occorre assumere le misure più adeguate per salvaguardare la salute pubblica attraverso misure rispondenti al principio generale di precauzione;

RITENUTO eccezionalmente e residualmente, in funzione di scongiurare situazioni caratterizzate da estrema gravità, potersi intervenire anche attraverso la limitata sospensione delle attività didattiche in presenza così come confermato anche nella sede giurisdizionale di legittimità (Cfr Decreto TAR Campania Napoli n. 303 del 16.02.2021);

CONSIDERATO che unitamente alle altre misure l'intervento sospensivo delle attività in presenza della Didattica, l'intervento generale suggerito dal C.O.C. assume un approccio *"integrato"* con l'apprestamento di misure *"proattive"* finalizzate a rendere effettivo il principio di precauzione, senza escludere il diritto all'istruzione utile a mezzo D.A.D., ossia compatibile con l'emergenza sanitaria, e dunque in condizioni di sicurezza;

LETTA la nota del Sindacato Italiano Venditori Ambulanti acquisita al protocollo n. 1611 del 19.02.2021 con la quale si richiede una nuova ponderazione degli interessi con riguardo allo svolgimento del mercato domenicale;

CONSIDERATO che le attività mercatali si svolgono interamente all'aperto, in assenza di impianti di area condizionata, con corsie di ampiezza tali da consentire il distanziamento interpersonale all'interno di area destinata a tale scopo e sufficientemente ampia da potersi evitare assembramenti pericolosi, fermo l'obbligo di rispetto di tutte le misure precauzionali di protezione, distanziamento ed igiene;

RITENUTO pertanto potersi consentire la ripresa delle attività mercatali della domenica mattina;

RITENUTO doversi disporre le misure più idonee;

COMUNE DI PIETRAMELARA

(Prov. di Caserta)

Ufficio del Sindaco

SENTITO il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e il Dirigente scolastico;

RITENUTO necessario provvedere alla adozione di misure per la durata di ulteriori gg. 15 (quindici) quali protocollo sanitario da epidemia da Covid 19;

PRESO ATTO che, in ragione delle situazioni descritte, permangono i requisiti della contingibilità e urgenza;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

VISTI gli artt. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1) La sospensione in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, compresi gli istituti privati, a decorrere dal 01.03.2021 fino alla data del 15.03.2021 compreso, fatta salva ogni ulteriore disciplina ad adottarsi in ambito nazionale e/o regionale con funzione suppletiva e/o integrativa alla presente disposizione.
2) Preva intesa con il Dirigente scolastico doversi assicurare lo svolgimento di attività didattiche a distanza per tutti gli studenti coinvolti dalla misura di sospensione della didattica in presenza.
3) Fare obbligo agli esercizi pubblici e per giorni 15 consecutivi, ad integrazione delle ulteriori misure nazionali e regionali vigenti, di somministrare alimenti e bevande esclusivamente all'esterno dei locali, osservando le regole di distanziamento.
4) Inibire per la durata di gg. 15 l'accesso nei luoghi di maggiore assembramento della popolazione, in particolare i più giovani, e precisamente Villa Comunale, Area Mercatale, Area ex Lottizzazione Sessa – Sant'Antonio Abate, Area via Marconi (ex edificio scuole elementari), area piazza San Rocco e in particolare l'area retrostante il monumento ai caduti.

5) Vietare ogni forma di aggregazione, in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso (riunioni, feste, funerali ecc.).
6) Limitare la presenza ai riti funebri ad un numero di massimo di 10 persone compreso il rito del cd: *"settimo"* precisando che tale restrizione comporterà la corrispondente restrizione di accesso all'area cimiteriale fino ad un massimo di 10 persone.
7) Vietare forme di aggregazione su tutte le aree pubbliche, considerando, ai predetti fini, "*assembramento non consentito*" la riunione anche occasionale di più di tre persone;
8) Limitare per giorni 15 l'accesso del pubblico agli uffici comunali. I servizi all'utenza dovranno essere garantiti impiegando esclusivamente modalità telematiche e le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi dovranno essere garantite con modalità telematica ovvero impiegando ogni altro mezzo idoneo ad escludere la presenza fisica degli utenti negli uffici.
9) Bonificare e sanificare tutti gli ambienti del Comune, compresi uffici, le strade, piazze, nonché ogni spazio pubblico;
10) Sospendere tutti gli eventi e competizioni sportive, in luoghi pubblici e privati, salvo quelli ammessi per eventi nazionali ed a porte chiuse previa comunicazione dei partecipanti all'ufficio della P.M. e previa effettuazione dei controlli di negatività al virus;
11) Intimare ai parroci di osservare scrupolosamente i protocolli già disposti in ambito ecclesiastico per prevenire la diffusione del virus, con particolare riguardo alle cerimonie religiose di particolare importanza.

RACCOMANDA

- Il massimo rigore a tutti i cittadini nell'evitare ogni occasione di contatto che non sia strettamente necessaria al di fuori del proprio nucleo abitativo e di indossare sempre la mascherina, anche all'interno delle abitazioni in presenza di persone che non siano conviventi, ancorchè familiari.

- di rimanere a casa il più possibile

DISPONE

La prosecuzione delle attività di controllo idonee ad assicurare l'osservanza delle regole anti contagio, con estensione della presente comunicazione anche ai militari della Stazione dei CC di Pietramelara affinché, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, oraganizzino e svolgano i seguenti accertamenti, preferibilmente a cadenza quotidiana e in ogni ora:

- circa l'uso delle protezioni delle vie respiratorie, anche all'aperto, negli spazi pubblici e nei locali aperti al pubblico;
- circa il divieto di assembramento con particolare riguardo ai luoghi maggiormente frequentati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Piazza San Rocco, Piazza Sant'Agostino, Centro Storico, area ex scuole elementari Via Marconi, Villa Comunale, Parchi Gioco, Lottizzazione "*Sessa*", Piazza Mazzini) dove la popolazione, generalmente di fascia giovanile - anche minorenni - forma gruppi di natura spontanea e occasionale, avendo presente che l'orientamento maggioritario applicato in materia considera il ritrovo con più di tre persone un *"assembramento"*.
- Circa le misure di contenimento previste dai DPCM vigenti e dalle Ordinanze Regionali riguardanti gli esercizi pubblici e le attività ricettive presenti sul territorio comunale.

La vigilanza da parte del Personale della P.M. sul rispetto delle regole da parte di cittadini e operatori economici dovrà essere garantita con assiduità, sempre sanzionando - anche in funzione deterrente - le violazioni eventualmente commesse.

Particolare attenzione da parte degli operatori della Polizia dovrà essere riservata all'accerteranno circa l'osservanza *effettiva* delle disposizioni circa gli orari di chiusura degli esercizi pubblici e quelle di contingentamento e di divieto di assembramento in prossimità delle medesime attività e quelle sul rispetto degli obblighi di distanziamento.

COMUNE DI PIETRAMELARA

(Prov. di Caserta)

Ufficio del Sindaco

COMUNICAZIONI

Si trasmetta a cura del responsabile della P.M. e senza alcun indugio al Comando stazione dei Carabinieri di Pietramelara perché siano attivate, nell'ambito delle proprie sfere di competenza, attività di controllo e di contrasto.

- al Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivvo "Falcone e Borsellino";
- al dipartimento dell'ASL UOPC territorialmente competente;
- Al Prefetto di Caserta;

Avverte

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tar della Campania - Napoli entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straoridinario al Capo dello Stao entro 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'ente e sulla pagina facebook del Comune di Pietramelara.

Dalla casa Comunale, 27.02.2021

IL SINDACO

Avv. Pasquale Di Fruscio